



COMUNE
DI CERVIA

Proposta n. 430 del 12/08/2020

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 45 del 12/08/2020

OGGETTO:

INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 44 DEL 5 AGOSTO 2020 AVENTE AD OGGETTO "EVENTI DELLA NOTTE ROSA, SAN LORENZO E FERRAGOSTO, ORDINANZA DI LIMITAZIONE DELLA VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO, ARTICOLO 50 COMMA 7 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza n. 44 del 5 agosto 2020 con la quale viene ordinato nei giorni 7, 8, 9 agosto 2020 (Notte Rosa), 10 agosto 2020 (San Lorenzo) e 15 agosto 2020 (Ferragosto), nel territorio comunale dalla SS 10 al mare, dalle ore 20.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, sono vietati:

- 1) la vendita, la somministrazione o la cessione per asporto a qualsiasi titolo di bevande di qualsiasi genere in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale, da parte di chiunque, in qualsiasi forma anche attraverso distributori automatici. Resta consentita la somministrazione o il consumo al banco o ai tavoli all'interno dei locali autorizzati sede dei pubblici esercizi, attività commerciali e attività artigianali, delle aree concesse e/o adibite a plateatico;
- 2) la detenzione, il consumo o l'abbandono in luogo pubblico di bevande di qualsiasi genere in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale, da parte di chiunque; resta consentito il consumo delle stesse effettuato al banco o ai tavoli all'interno dei locali autorizzati sede dei pubblici esercizi, attività commerciali e attività artigianali, oppure delle aree concesse e/o adibite a plateatico;

Vista la nota del Questore di Ravenna prot.n. 0049843 del 11/08/2020 con la quale si chiede ai Sindaci di Ravenna e Cervia di valutare l'opportunità di predisporre, per le giornate del 14 e del 15 agosto 2020, le ordinanze di limitazione alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche, compreso la birra, e di divieto alla somministrazione delle citate bevande in contenitori di vetro e di alluminio nelle aree interessate alla manifestazione e nelle zone limitrofe;

Ritenuto di accogliere la richiesta del Questore di Ravenna;

Visti l'art. 54 e i commi 7 *bis* e 7 *bis.1* dell'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

ad integrazione dell'ordinanza n. 44 del 5 agosto 2020, il 14 e 15 agosto 2020 (Ferragosto), nel

territorio comunale dalla SS 10 al mare, dalle ore 20.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, sono vietati:

1) la vendita, la somministrazione o la cessione per asporto a qualsiasi titolo di bevande di qualsiasi genere in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale, da parte di chiunque, in qualsiasi forma anche attraverso distributori automatici. Resta consentita la somministrazione o il consumo al banco o ai tavoli all'interno dei locali autorizzati sede dei pubblici esercizi, attività commerciali e attività artigianali, delle aree concesse e/o adibite a plateatico;

2) la detenzione, il consumo o l'abbandono in luogo pubblico di bevande di qualsiasi genere in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale, da parte di chiunque; resta consentito il consumo delle stesse effettuato al banco o ai tavoli all'interno dei locali autorizzati sede dei pubblici esercizi, attività commerciali e attività artigianali, oppure delle aree concesse e/o adibite a plateatico;

Per quanto non modificato dal presente provvedimento, resta confermata l'Ordinanza n. 44 del 5.8.2020

DISPONE

- che, ferma restando l'applicazione di eventuali altre norme vigenti, in caso di violazione delle disposizioni della presente ordinanza, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: per la violazione dei divieti di cui al punto 1) della presente ordinanza, da un minimo di 100 ad un massimo di 500 euro; nei casi di reiterata inosservanza del divieto di cui al punto 1) può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

- per la violazione dei divieti di cui al punto 2) della presente ordinanza, fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinanza n. 42 del 31 luglio 2020, da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro.

- salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio *on-line* ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, c. 1 del D.LGS 33/2013 ed inoltre che venga trasmessa in copia

- al Prefetto e al Questore;
- alle Associazioni di categoria;
- al Comando della Polizia Locale;
- ai settori del Comune competenti

AVVISA

- che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna o, in alternativa, all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Ravenna rispettivamente entro 60 giorni o entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

(doc.to firmato digitalmente)

